

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
4 DICEMBRE 2015, N.52

**Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna**

2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
4 DICEMBRE 2015, N.53

**Modifiche all'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico", come modificata dall'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, dall'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014 e dall'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015. Proroga dei termini**

15

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
4 DICEMBRE 2015, N.54

**Proroga ed integrazione dell'accordo con la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative a "Mude Emergenza terremoto"**

53

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
4 DICEMBRE 2015, N.55

**Approvazione dell'Accordo per il riparto delle risorse per la gestione del personale assunto ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012**

54

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 4 DICEMBRE 2015, N.52

**Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 dicembre 2016 dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19/6/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6/8/2015;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità 2014, pubblicata in G.U. 27/12/2013 ed in particolare l'art. 1 comma 361;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito con modificazione con Legge 27 giugno 2014 n. 93, in seguito D.L. n. 74/2014, che all'articolo 1, comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'Emilia-Romagna interessati dagli

eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto legge n. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013 n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze e dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che:

- all'art. 3 co. 1 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito e a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;
- all'art. 3 co.8 e 10, stabilisce che sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dai commi citati, ai fini della prosecuzione delle attività, sia necessario conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3, attraverso interventi urgenti di rafforzamento locale e miglioramento sismico;
- all'art. 11 autorizza il Commissario Delegato alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori del cratere sismico;
- all'art. 11 co. 1bis, 1ter, 1quater autorizza il Commissario delegato alla concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori del cratere sismico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo

31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli “ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 57/2012 e s.m.i. “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” ed in particolare l'articolo 3 “Soggetto Incaricato dell'istruttoria - SII” con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione e quantifica la relativa spesa in un importo massimo stimato pari al 2,5% dei contributi concedibili, finanziandola a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
- n. 23/2013 e s.m.i. “*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012*” e in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative connesse alle attività di cui all'Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in qualità di Commissario, “*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012*”, in particolare l'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all'interno dell'Area di Coordinamento “*Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo*” articolazione del SII;
- n. 6/2014 e s.m.i. recante “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionari verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014*”;
- n. 27/2014 “*Modalità di concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27/12/2013*

n. 147 “*Legge di stabilità*”;

Richiamata, inoltre, l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante “*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012*” ed in particolare il punto 10) del dispositivo che ha previsto di individuare nella società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA del Ministero dello Sviluppo Economico, la società che svolge le attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;

Richiamate, infine, le Ordinanze del Commissario Delegato:

- n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “*Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna*” e la relativa Convenzione sottoscritta tra le parti in data 11 settembre 2013;
- n. 84 del 19 dicembre 2014 recante “*Approvazione dello schema di atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna*” e la relativa Convenzione sottoscritta tra le parti in data 24 dicembre 2014;

Considerato inoltre:

- la proroga dello stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma fino al 31 dicembre 2016;
- che la sopra citata ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi prevede che tutti gli interventi debbano essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2016, con termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione entro 90 giorni e che pertanto le attività poste in capo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA si rendono necessarie al fine del completamento delle attività relative all'erogazione dei contributi concessi e delle attività relative ai controlli ex post sugli interventi realizzati;
- risulta necessario adeguare il numero delle professionalità dedicate alle attività oggetto della Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 ed integrata in data 24 dicembre 2014, in considerazione della numerosità e della complessità delle istanze pervenute e della relativa documentazione a supporto, anche alla luce degli adeguamenti normativi contenuti nelle ordinanze sopra citate;
- risulta necessario, inoltre, adeguare il quadro economico delle risorse impiegate, in seguito oltretutto all'inserimento di ulteriore personale anche alla modifica dei rapporti contrattuali tra la società Invitalia ed i propri dipendenti, in attuazione della normativa relativa al jobs act;

Dato atto che:

- con comunicazione Prot. CR/2015/34052 del 7 luglio 2015

il Commissario Delegato ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA di garantire massima continuità all'attività svolta, incrementando il personale già assegnato alla Commessa di ulteriori unità, in misura tale da fare fronte all'aumento delle attività di istruttoria;

- con comunicazione del 10 luglio 2015, Prot. CR/2015/35706 del 15 luglio 2015, l'Amministratore Delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA ha confermato la disponibilità ad incrementare il personale della Commessa come richiesto;

Ritenuto, pertanto, necessario dare continuità alle attività di assistenza istruttorie e di assistenza tecnica relative alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e smi, 23/2013 smi, 27/2014 e s.m.i. e 6/2014 e s.m.i.;

Vista la proposta di atto integrativo, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DISPONE**

1. di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA apposito Atto integrativo per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i., all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm., all'Ordinanza n. 27/204 e ss.mm. e all'Ordinanza n. 6/2014 e ss.mm. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto, inoltre, che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dal citato Atto integrativo da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza,

sono stimati nella misura massima di euro 15.530.600,00 IVA inclusa, importo che sostituisce quello di Euro 13.104.000,00, precedentemente pattuito tra le parti con Ordinanza n. 84/2014 e relativa Convenzione sottoscritta tra le parti in data 24 dicembre 2014, già citate, così come dettagliato nell'allegato B "Quadro economico" al suddetto atto integrativo:

- per € 13.430.600,00 nell'ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la Legge n. 122/2012 e già autorizzate e finanziate per attività istruttorie e di assistenza tecnica con Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. agli articoli 3, comma 5 e 24, comma 1;
- per € 500.000,00 nell'ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la Legge n. 122/2012 e autorizzate e finanziate per attività istruttorie e di assistenza tecnica con la modifica all'ordinanza n. 27/2014 proposta al punto 1. del presente dispositivo;
- per € 1.600.000,00 nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 9, del D.L. n. 74/2014, come convertito con la Legge n. 93/2014 al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012, da utilizzare con separata evidenza contabile, e già autorizzate e finanziate per attività istruttorie e di assistenza tecnica con Ordinanza n. 6/2014, articolo 3, comma 2.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 4 dicembre 2015

Il Commissario Delegato  
Stefano Bonaccini

Allegato

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO

**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA L'11 SETTEMBRE 2013 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI "ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE" NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLE ORDINANZE nn.57/2012 e smi, 23/2013 e smi, 27/2014 e smi e n. 6/2014 e smi**

TRA

Il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122, nella persona del Presidente della Regione Emilia Romagna Dott. Stefano Bonaccini con sede in Bologna, Via Aldo Moro, 52, (CF 91352270374) -in seguito indicato anche come "Commissario"

E

Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Calabria n. 46 iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri, di seguito Agenzia.

PREMESSO

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
- l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. 6 giugno 2012, n. 74, disposta dall'art. 67-septies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità 2014, pubblicata in G.U. 27.12.2013 ed in particolare l'art. 1 comma 361;
- il D.L. 12 maggio 2014, n. 74 "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed

- eccezionali avversità atmosferiche nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali", convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 2014, n. 93;
- il D. L. del 12 settembre 2014 n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 7 comma 9-ter, che prevede che lo stato d'emergenza venga prorogato fino al 31 dicembre 2015;
  - l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'articolo 3 "Soggetto Incaricato dell'istruttoria – SII" con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione;
  - l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i., del Commissario relativa all'istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria SII, previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012;
  - il punto 11, della citata Ordinanza n. 75/2012 che individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia) del Ministero dello Sviluppo Economico, come la società che svolgerà le attività afferenti alle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
  - il successivo punto 12 della medesima Ordinanza che stabilisce che i rapporti tra il Commissario e l'Agenzia saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi provvedimenti;
  - L'Ordinanza 23/2013 e s.m.i. "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure

- amministrative connesse alle attività di cui all'Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in qualità di Commissario, "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012", in particolare l'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all'interno dell'Area di Coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo" articolazione del SII;
- che in attuazione di quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n.79/2013 è stata stipulata in data 11 settembre 2013 la Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Convenzione");
  - l'ordinanza Commissariale n. 6 del 10 luglio 2014 e s.m.i. recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014";
  - l'Ordinanza Commissariale n. 27/2014 "Modalità di concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27/12/2013 n. 147 "Legge di stabilità";
  - che in data 24/12/2014 è stato stipulato tra il Commissario delegato e Invitalia un atto integrativo alla citata convenzione del 11 settembre 2013 al fine di adeguare le attività previste dalla Convenzione medesima rimodulandole definendo le modalità di prosecuzione degli interventi ivi richiamati e la realizzazione di ulteriori attività, tenuto conto di quanto già realizzato e delle economie di scala derivanti dalla redistribuzione del personale coinvolto;
  - che l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle

amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

- che l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999 prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;
- che l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”, e demanda al Ministro dello Sviluppo Economico l’individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- che la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. “quale Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1);
- che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
- che il D. Lgs. 1/1999 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni statali possono decidere di affidare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento di finalità pubbliche e collegate alle attività proprie dell’Agenzia medesima, anche con l’apporto di propri fondi, disciplinando i relativi rapporti attraverso apposite convenzioni, il cui contenuto minimo è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- che, ai sensi del citato D. Lgs. 1/1999, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, delle società operative da essa costituite e controllate;
- l’art. 55 -bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi



- riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.";
- il medesimo articolo 55 -bis, al comma 2 -bis, aggiunto dall'art. 29-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che "Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.";
  - che si rende necessario, su richiesta del Commissario, adeguare le attività previste dalla Convenzione dell'11 settembre 2013, così come modificata dall'Atto integrativo del 24/12/2014, rimodulandole definendo le modalità di prosecuzione degli interventi ivi richiamati e la realizzazione di ulteriori attività, tenuto conto di quanto già realizzato e della previsione di un ulteriore numero di domande di concessione ed erogazione pari a circa 2700 operazioni prevalentemente relativi all'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., e procedere alla stipula del presente Atto integrativo della citata Convenzione.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il Commissario e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (di seguito definiti congiuntamente "Parti") convengono quanto segue:

## **Articolo 1**

### ***(Premesse e Oggetto)***

1. Le Premesse e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo il quale costituisce integrazione e/o modifica della convenzione stipulata tra le parti l'11 settembre 2013, così come modificata dall'atto integrativo del 24/12/2014 citato in premessa.

## **Articolo 2**

### ***(Modifica Art. 3 atto integrativo del 24/12/2014)***

1. Con l'entrata in vigore del presente Atto integrativo l'art. 3 dell'Atto integrativo del 24/12/2014 è sostituito dal seguente.

## *Articolo 3*

### *(Corrispettivi)*

*1. Per l'esecuzione delle attività previste dall'Allegato A "Scheda descrizione attività" al presente Atto integrativo, il Commissario riconosce all'Agenzia un ulteriore corrispettivo massimo per l'anno 2015 pari a 15.530.600,00 euro (quindicimilionicinquecentotrentamila/seicento/00) IVA inclusa, ripartito – in linea di massima - nel seguente modo:*

- *€ 13.430.600,00 IVA inclusa per le attività relative alle Ordinanze n. 57/2012 e smi e n. 23/2013 e smi;*
- *€ 1.600.000,00 IVA inclusa per le attività relative all'Ordinanza n. 6/2014;*
- *€ 500.000,00 IVA inclusa per le attività relative all'Ordinanza n. 27/2014.*

*2. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 saranno rendicontate da Invitalia al Commissario con distinte relazioni di rendicontazione predisposte secondo quanto previsto dall'allegato C "Disciplinare di rendicontazione".*

*3. Le attività realizzate saranno, comunque oggetto di incontri trimestrali tra i responsabili di procedimento ed i referenti di Invitalia, ai fini di verificare il numero di istruttorie concluse nel trimestre di riferimento e di fissare gli obiettivi da raggiungere nel trimestre successivo. Verrà, altresì verificato, con la stessa tempistica e le stesse modalità, il numero delle persone impiegate nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché il loro profilo professionale, anche attraverso una rendicontazione delle figure corrispondenti a quanto previsto dall'Allegato C).*

**Articolo 4*****(Sostituzione allegato B)***

1. Con l'entrata in vigore del presente Atto integrativo, l'allegato B "Quadro economico" alla Convenzione dell'11 settembre 2013 così come modificato dall'Atto integrativo del 24/12/2014 è sostituito dal corrispondente allegato al presente atto.

**Articolo 5*****(Proroghe e Modifiche)***

1. Eventuali proroghe e/o modifiche del presente Atto integrativo sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto. In particolare eventuali rinnovi potranno essere concordati al limitato scopo della conclusione delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque formalizzati sulla base della normativa vigente.

**Articolo 6*****(Norma di rinvio)***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Atto integrativo, si conferma quanto disciplinato nella Convenzione stipulata tra le parti l'11 settembre 2013 così come modificata dall'Atto integrativo del 24/12/2014.

**Articolo 7*****(Efficacia dell'Atto integrativo)***

1. Il presente Atto integrativo vincola le parti dalla data della sottoscrizione .

Documento sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Regione Emilia Romagna Dott. Stefano Bonaccini in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con sede in Bologna, Via Aldo Moro, 52, (CF 91352270374), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

## **Allegato B “Quadro economico”**

### **1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO PER L'ANNO 2015**

#### 1.1 Regimi di rendicontazione

Il regime di rendicontazione per il personale del Gruppo Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del corrispettivo giornaliero, differenziato per le tipologie rappresentate nella relativa Tabella riportata al punto 1. dell'Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di viaggio e soggiorno, segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell'Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione.

#### 1.2 Valorizzazione attività

Il corrispettivo massimo di € 15.531.613,00 per l'anno 2015 di cui all'articolo 3 dell'Atto integrativo è stato quantificato sulla base della stima:

1. delle giornate uomo necessarie per lo svolgimento delle attività descritte nell'allegato A, intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia;
2. della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente;
3. delle altre voci di costo, di cui al punto 2. dell'Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione, tra cui le spese di viaggio e soggiorno per le attività da svolgere fuori sede, nel rispetto della Policy Trasferte del Gruppo Invitalia (AG-TRASF-01);

maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria:

- del 20% dei costi diretti per il personale dipendente di Invitalia con postazione di lavoro presso gli uffici di Invitalia e delle altre voci di costo;
- del 10% dei costi diretti per il personale dipendente di Invitalia con postazione di lavoro presso gli uffici della Regione Emilia Romagna o della Provincia di Modena;

Non è prevista la maggiorazione delle spese generali per il personale con contratto di consulenza.

Si riporta di seguito il budget della commessa nel suo complesso.

Gli importi, fermo restando il limite massimo per il 2015 di € 15.531.613,00 IVA inclusa, potranno comunque variare in sede di rendicontazione sulla base della documentazione effettiva di spesa.

Le parti si danno atto che le giornate uomo stimate saranno utilizzate sulle diverse operatività tenuto conto dei flussi di lavoro che perverranno nel corso del 2015.

<b>Nuova previsione generale 2015</b>			
<b>A - Giornate uomo</b>			
<b>Qualifica</b>	<b>Costo gg/u</b>	<b>gg/uu</b>	<b>Costo</b>
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 778	279	€ 228.876
Personale di livello superiore (SP)	€ 518	6.374	€ 3.301.984
Personale di livello superiore esterno (SP)	€ 450	1.559	€ 701.550
Personale di livello operativo (JP)	€ 346	17.850	€ 6.176.001
Personale di livello operativo esterno (JP)	€ 300	2.406	€ 721.800
<b>Totale A</b>		<b>28.468</b>	<b>€ 11.130.211</b>
<b>B - Altre voci di costo</b>			<b>Costo</b>
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggio...			<b>€ 245.500</b>
<b>A+B</b>			<b>€ 11.375.711</b>
<b>C - Spese generali</b>			<b>€ 1.354.289</b>
<b>A+B+C</b>			<b>€ 12.730.000</b>
<b>IVA al 22%</b>			<b>€ 2.800.600</b>
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>			<b>€ 15.530.600</b>

<b>Nuova previsione Terremoto 2015</b>			
<b>A - Giornate uomo</b>			
<b>Qualifica</b>	<b>Costo gg/u</b>	<b>gg/uu</b>	<b>Costo</b>
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 778	259	€ 213.316
Personale di livello superiore (SP)	€ 518	5.162	€ 2.674.168
Personale di livello superiore esterno (SP)	€ 450	1.559	€ 701.550
Personale di livello operativo (JP)	€ 346	15.300	€ 5.293.701
Personale di livello operativo esterno (JP)	€ 300	2.406	€ 721.800
<b>Totale A</b>		<b>24.686</b>	<b>€ 9.604.535</b>
<b>B - Altre voci di costo</b>			<b>Costo</b>
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggio...			<b>€ 210.842</b>
<b>A+B</b>			<b>€ 9.815.377</b>
<b>C - Spese generali</b>			<b>€ 1.193.234</b>
<b>A+B+C</b>			<b>€ 11.008.611</b>
<b>IVA al 22%</b>			<b>€ 2.421.894</b>
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>			<b>€ 13.430.506</b>

<b>Budget 2015 Alluvione Ordinanza n. 6/2014</b>			
<b>A - Giornate uomo</b>			
<b>Qualifica</b>	<b>Costo gg/u</b>	<b>gg/u</b>	<b>Costo</b>
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 778	10	€ 7.780
Personale di livello superiore (SP)	€ 518	928	€ 480.704
Personale di livello superiore esterno (SP)			
Personale di livello operativo (JP)	€ 346	2.000	€ 692.000
Personale di livello operativo esterno (JP)			
<b>Totale A</b>		<b>2.938</b>	<b>€ 1.180.484</b>
<b>B - Altre voci di costo</b>			<b>Costo</b>
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggio...			€ 10.200
<b>A+B</b>			<b>€ 1.190.684</b>
<b>C - Spese generali</b>			<b>€ 120.866</b>
<b>A+B+C</b>			<b>€ 1.311.550</b>
<b>IVA *</b>			<b>€ 288.541</b>
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>			<b>€ 1.600.091</b>

<b>Budget 2015 Investimenti produttivi Ordinanza n. 27/2014</b>			
<b>A - Giornate uomo</b>			
<b>Qualifica</b>	<b>Costo gg/u</b>	<b>Risorse</b>	<b>Costo</b>
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 778	10	€ 7.780
Personale di livello superiore (SP)	€ 518	284	€ 147.112
Personale di livello superiore esterno (SP)			
Personale di livello operativo (JP)	€ 346	550	€ 190.300
Personale di livello operativo esterno (JP)			
<b>Totale A</b>		<b>844</b>	<b>€ 345.192</b>
<b>B - Altre voci di costo</b>			<b>Costo</b>
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggio...			€ 24.458
<b>A+B</b>			<b>€ 369.650</b>
<b>C - Spese generali</b>			<b>€ 40.189</b>
<b>A+B+C</b>			<b>€ 409.839</b>
<b>IVA *</b>			<b>€ 90.165</b>
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>			<b>€ 500.004</b>

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 4 DICEMBRE 2015, N.53

**Modifiche all'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico", come modificata dall'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, dall'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014 e dall'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015. Proroga dei termini**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", (G.U. n. 130 del 6/6/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" registrata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - in data 1 marzo 2013;

- n. 26 del 6/3/2013 "Ordinanza 23 del 2013 "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012." Rettifiche", con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici";

- n. 35 del 20/3/2013 "Modalità di applicazione dell'art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012."

- n. 52 del 29 aprile 2013 "Modifiche all'Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall'Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012";

- n. 79 dell'8 luglio 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012.

- n. 91 del 29 luglio 2013 "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico".

- n. 158 del 23 dicembre 2013 "Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";

- n. 44 del 30 maggio 2014, concernente ulteriori modifiche alle Ordinanze n. 75 del 15 novembre 2012 e n. 5 del 30 gennaio 2013;

- n. 75 del 24 novembre 2014 "Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 "Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";

- n. 84 del 19 dicembre 2014 "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. per fronteggiare le esigenze

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- n. 25 del 16 giugno 2015 "Modifiche all'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante 'Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico', come modificata dall'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014". Proroga dei termini;

Richiamato il proprio decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 con il quale è stata aggiudicata la Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;

Visto l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto delle criticità emerse in fase istruttoria, in particolare della numerosità delle richieste di integrazione delle domande presentate dalle imprese;

Ritenuto necessario, pertanto, di dovere estendere, in ragione della complessità progettuale degli interventi oggetto di finanziamento, i termini per la presentazione delle domande al 31 marzo 2016 e per la conclusione degli interventi al 31 marzo 2017, al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza ai sensi del D.L. n. 78/2015 sopra citato e della omogeneità dei termini previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136" (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 9853 Final;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DISPONE**

1. Di procedere alla modifica dell'Allegato A) dell'Ordinanza 91/2013 nelle seguenti parti:

– il paragrafo 4.1 viene sostituito con la seguente formulazione "Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le



spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l'erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 marzo 2017 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014 e n. 25 del 16 giugno 2015, fatto salvo quanto disposto al punto 4.7 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico”;

– al paragrafo 4.7, punto 8, le parole “entro il termine massimo del 31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti parole: “entro il termine massimo del 31 marzo 2017 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014 e n. 25 del 16 giugno 2015”;

– al paragrafo 5.8, lett. b, le parole “entro il 31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013 e n. 75 del 24 novembre 2014” sono sostituite dalle seguenti parole: “entro il 31 marzo 2017 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, n. 158

del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014 e n. 25 del 16 giugno 2015”;

– al paragrafo 8.1, le parole “fino 31 dicembre 2015” vengono sostituite con le parole “fino al 31 marzo 2016”;

– al paragrafo 8.10 le parole “entro il 31 dicembre 2016 ” vengono sostituite con le parole “entro il 31 marzo 2017”;

2. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 91/2013, come modificata dalle Ordinanze n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014 e n. 25 del 16 giugno 2015;

3. di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il testo coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1;

4. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 4 dicembre 2015

Il Commissario Delegato  
Stefano Bonaccini

*Allegato A)*

**TESTO COORDINATO CON LE ORDINANZE 91/2013, 58/2013, 75/2014  
E 25/2015**

**1. OBIETTIVI, FINALITÀ E OGGETTO**

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l'ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8-bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012).

**2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO**

2.1 Possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" (si fa riferimento esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento) che:

A. hanno l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 del DL 74/2012;

B. esercitano l'attività all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento;

C. hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l'intervento di miglioramento sismico;

2.2. L'impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

- titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
- affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;
- titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.
- titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura,

relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo;

### 3. REQUISITI AMMISSIBILITÀ IMPRESE BENEFICIARIE

3.1 Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) avere lavoratori dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;

d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, la Regione provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall'impresa stessa);

e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");

g) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);

h) essere in possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;

h-bis) essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti depositata presso il Comune competente o altri enti preposti;

i) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.

3.2 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche riferita ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente bando.

3.3 Esclusivamente per gli interventi di miglioramento sismico di cui al successivo paragrafo 4, lettera C) - e limitatamente ad essi -, ovvero per interventi effettuati in immobili ove l'impresa che presenta la domanda di contributo sia titolare di contratto di comodato secondo quanto stabilito al paragrafo 2.2 D) l'impresa può presentare ulteriore domanda di contributo anche se ha già aderito alle iniziative di cui all'Ord. 23/2013 ss.mm.ii., fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 5).Le disposizioni del paragrafo 5), in materia di massimali e intensità dei contributi concedibili afferiscono all'insieme delle istanze presentate da una singola impresa ai sensi della presente Ordinanza e ai sensi dell'Ordinanza 23 ss.mm.ii.;

3.4 La mancanza o l'inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.5 Qualora vengano riscontrate irregolarità successivamente alla concessione/liquidazione del contributo e comunque entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

3.6 Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute nelle Appendici allegate, parte integrate del presente bando.

#### 4. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

4.1 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l'erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 marzo 2017 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014 e n. 25 del 16 giugno 2015, fatto salvo quanto disposto al punto 4.7 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico.

4.2 Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando e riguardare esclusivamente:

- A. Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:
- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  - 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  - 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
  - 4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.
- B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco.
- C. Interventi di miglioramento sismico non compresi nella precedente lettera A); sono ammissibili le spese per interventi di miglioramento sismico

diversi da quelli previsti nella precedente lettera A) con le seguenti modalità:

1. l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
2. deve essere stato effettivamente conseguito - come attestato dalla perizia giurata - un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
3. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
4. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
5. gli interventi di miglioramento sismico possono essere effettuati anche successivamente alle opere di cui alla precedente lettera A) e devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo;
6. in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve:

6.1 descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;

6.2 attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto

previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;

6.3 attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;

6.4 attestare il livello di sicurezza sismica - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

- D. Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopraccitate voci A) + B) + C).

4.3 Ai fini della attestazione dell'effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell'erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta **copia del "Certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo"**, della verifica di sicurezza e dei relativi depositi ai sensi dei comma 8, 8-bis e 9, art. 3 del DL 74/2012 per ogni intervento finanziato.

4.4 Inoltre, al fine di asseverare il contenuto dell'istanza ed in particolare che il valore delle spese sostenute e indicate in domanda sia coerente con gli obiettivi del progetto, e congruo con le finalità del presente bando, le imprese dovranno allegare **perizia giurata (APPENDICE 2) avente data antecedente a quella di presentazione della domanda**, redatta esclusivamente da un professionista abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

4.5 Il contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.) ed al lordo dei contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali.



4.6 Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

- interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico effettuati in locali diversi da quelli in cui l'impresa richiedente esercita la propria attività lavorativa; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: non sono ammesse a contributo le spese relative a interventi effettuati in locali non utilizzati o ceduti a terzi in locazione o in comodato d'uso, etc.;
- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- pulizia dei locali;
- spese generali;
- spese amministrative e di gestione.

#### **4.7 DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO**

Possono inoltre presentare domanda disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l'intervento di miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

1. la domanda può riguardare esclusivamente le costruzioni sottoposte, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122, a valutazione di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 35/2013;

2. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico di cui alla lettera C) del presente Paragrafo 4; tali interventi di miglioramento sismico devono essere diversi da quelli previsti dalla lettera A) del presente Paragrafo 4;

3. alla domanda di contributo deve essere allegata, oltre all'eventuale Certificato di agibilità sismica provvisorio previsto dal Paragrafo 7, punto 3) della presente Ordinanza, anche copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

4. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;

5. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

6. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

7. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;

8. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato, pagato e rendicontato al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012) entro il termine massimo del 31 marzo 2017 a valere anche per le

Ordinanze n. 91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014 e n. 25 del 16 giugno 2015;

9. l'ammissione al contributo verrà disposta con appositi decreti del Commissario Delegato di approvazione e concessione;

10. si applicano, per tutto e solo quanto non espressamente disposto dal presente punto *"Domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico"*, le procedure di valutazione e ammissione delle domande previste in via generale dalla presente Ordinanza;

11. in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve fra l'altro:

- descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal precedente punto 9;
- attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo debba essere sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
- attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo e il livello raggiunto con l'intervento previsto.

12. per gli interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare, il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione a seguito della presentazione dell'intera documentazione di spesa;

13. all'atto della concessione dei contributi saranno comunicate le modalità di rendicontazione e liquidazione della spesa sostenuta.

## 5. CONTRIBUTO

5.1 L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

5.2 Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00.

5.3 Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare, tenuto conto anche delle concessioni riferite alle Ordinanze 23/2013, 52/2013, 91/2013, 158/2013, 75/2014:

- Euro 149.000, per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A – B- D);
- Euro 149.000, per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi , anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti C e D);
- Euro 200.000 complessivi per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A-B-C-D). In tale caso è necessario allegare alla domanda le informazioni, verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

5.4 In presenza di copertura assicurativa sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali o di miglioramento sismico, il contributo di cui al presente bando è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali o di miglioramento sismico.

5.5 In presenza di eventuale copertura assicurativa sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali o di miglioramento sismico, il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato;
- esistenza di eventuale franchigia.

5.6 Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

5.7 In caso di beni assicurati, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

5.8 L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;
- per interventi superiori all'importo di € 50.000,00, in due soluzioni:
  - a) con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento;
  - b) con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa da presentare entro il 31 marzo 2017 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014 e n. 25 del 16 giugno 2015.

## 6. CUMULABILITÀ

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese.

## 7. REGIME DI AIUTO

Il contributo di cui al presente bando viene concesso nell'ambito della notifica redatta ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato denominata "Interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012 per Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto" (aiuto di Stato n. SA.35413) con riferimento agli interventi previsti all'interno dell'art. 3 del D. L. 74/2012.

## 8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

### COME COMPILARE LA DOMANDA

8.1 La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere compilata - a pena di esclusione - tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet [www.regione.emilia-romagna.it/terremoto](http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto). Sarà possibile presentare la domanda fino al 31 marzo 2016, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse come previsto dal successivo paragrafo 8.4.

8.2 La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi del comma 1 lett a) dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. "Codice dell'amministrazione digitale". La firma della domanda non può essere delegata. Non sono ammissibili le domande di contributo firmate digitalmente da soggetti diversi dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente.

8.3 Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

8.4 Il Commissario, con propria Ordinanza debitamente motivata, può sospendere la procedura di presentazione delle domande qualora i contributi richiesti esauriscano la disponibilità di risorse anticipatamente alla data di scadenza prevista.

8.5 Si riserva, altresì, con le medesime modalità, la facoltà di riattivare la procedura in presenza di risorse aggiuntive rese disponibili o riscontrata la disponibilità di risorse residue, dandone adeguata pubblicità.

#### **CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

8.6 La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.7 Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Quanto dichiarato nella domanda dovrà essere pienamente coerente con quanto attestato nella perizia giurata e nella relazione tecnica allegate.

8.8 Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, fra l'altro, a pena di esclusione:

- a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;
- b) l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;
- c) il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;
- d) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti al punto 3;
- e) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- f) la dichiarazione dell'impresa di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto

bloccato gli aiuti di che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola "DEGGENDORF";

g) la dichiarazione dell'impresa che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia) e che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di rimozione delle carenze strutturali, obbligate ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori;

h) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento e le relative tabelle di sintesi su cui l'impresa chiede il contributo redatto a seconda della modalità di erogazione del contributo:

- in caso di erogazione in un'unica soluzione, il rendiconto dovrà riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori;

- solo per interventi superiori a € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni e solo per lavori già terminati al momento della presentazione della domanda, il rendiconto dovrà riferirsi al totale delle spese previste per gli interventi conclusi e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonché le generalità dei relativi fornitori;

i) i dati relativi a tutti i fornitori e subfornitori degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e i miglioramento sismico, in particolare: ragione sociale, indirizzo della sede legale, partita IVA, codice fiscale, settore di attività, codice ATECO; per i fornitori e subfornitori operanti nei settori elencati dall'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 e dalla Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012, devono essere riportati nella domanda - a pena di esclusione dal contributo delle relative spese - i seguenti dati:

- data di iscrizione o di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non



soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 (c.d. "white list");

- prefettura a cui è stata presentata la sopra citata richiesta di iscrizione.

Si riporta l'elenco dei settori per i quali è necessaria la richiesta di iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture:

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. noli a freddo di macchinari;
6. fornitura di ferro lavorato;
7. autotrasporti per conto di terzi;
8. guardiania dei cantieri;
9. fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
10. demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
11. movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti
12. noleggio con conducente di mezzi speciali;
13. fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
14. fornitura, e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;

15.fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico

In caso il fornitore o subfornitore non operi nei settori sopra elencati, la domanda di contributo dovrà contenere l'attestazione che gli stessi fornitori o subfornitori non sono tenuti alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

Si precisa che l'attività di commercio di prodotti in ferro lavorato, disgiunta dalla attività di produzione, non rientra tra quelle tenute alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

- j) il termine iniziale e il termine finale degli interventi ai sensi delle prescrizioni di cui al punto 5;
- k) ove prevista ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web [www.progettosico.it](http://www.progettosico.it) per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori. In assenza del Protocollo SICO, attestato comprovante l'avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l'impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi.
- l) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione del contributo concesso.

8.9 Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà attestare che:

- le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;
- i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo di cui al punto 5, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;

- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

e sottoscrivere inoltre l'impegno a:

- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

8.10 Le fatture relative agli interventi eseguiti dovranno essere emesse entro la data della presentazione della domanda e integralmente pagate entro il 31 marzo 2017, esclusivamente per le liquidazioni effettuate in duplice soluzione relative ad interventi di rimozione delle carenze strutturali a valere anche per le Ordinanze n.52 del 29 aprile 2013, n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013 e n.75 del 24 novembre 2014, secondo le modalità previste al punto 5.8, pena la loro esclusione dal contributo e dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati e conclusi entro i termini di ammissibilità, pena il non riconoscimento delle spese effettuate. Fatta eccezione per gli interventi di miglioramento sismico di cui al punto 4.7

#### **ALLEGATI ALLA DOMANDA**

8.11 La domanda di contributo, compilata tramite l'apposito applicativo web, dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori indicati nell'appendice al presente bando:

1. fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
2. perizia giurata che dovrà essere necessariamente redatta sulla base dello schema di cui all' APPENDICE 2, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità di

eliminazione delle caratteristiche strutturali di cui al comma 8 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 e dell'intervento di miglioramento sismico ed in particolare che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento, e che tutte le opere siano ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati; essa deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia giurata dovrà altresì attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;

3. copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;

3-bis. copia della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, depositata presso il Comune competente o altri enti preposti;

4. relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' APPENDICE 3 del presente bando. La sezione di tale relazione, denominata "Descrizione dell'iniziativa" sarà soggetta a pubblicazione dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;

5. copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l'erogazione dei contributi in un'unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35%, per gli interventi conclusi, qualora si richieda l'erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione

chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

#### **CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)**

8.12 Il CUP sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese ritenute ammissibile il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale o in altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **NEL CASO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DUE SOLUZIONI**

8.13 Le eventuali richieste di saldo (punto 5. modalità b) dovranno essere compilate esclusivamente tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono contenute sul sito internet "www.regione.emilia-romagna.it/terremoto". Le richieste dovranno essere sottoscritte esclusivamente da parte del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente. Non sono ammissibili le richieste sottoscritte da altri soggetti.

8.14 La documentazione di spesa da presentarsi a saldo rigorosamente entro i termini previsti al paragrafo 8.10, dei cui contenuti verrà valutata la conformità con quanto ritenuto ammissibile in fase di concessione del contributo, deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a conferma dei requisiti di ammissibilità.

8.15 L'impresa dovrà inoltre trasmettere tramite l'applicativo web i seguenti documenti obbligatori:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante)
- 2) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione dell'eventuale saldo del contributo, da comunicare solo nel caso di variazioni;

- 3) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze, per un importo pari alla restante spesa sostenuta;
- 4) elenco e generalità dei fornitori;

8.16 Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

#### **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

8.17 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato al precedente punto 4;
- dovranno rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente bando;
- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi;
- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere rendicontate con le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo;
- dovranno essere desunte dal prezzario regionale o altri prezzari ufficiali vigenti per i territori ammessi al beneficio, ove possibile.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE**

8.18 Al fine del riconoscimento della loro ammissibilità, il pagamento delle spese dovrà avvenire tramite bonifico bancario/postale o altro mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA DELLE SPESE**

8.19 La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse, è costituita esclusivamente dal bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. L'estratto conto costituisce documentazione obbligatoria. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento. La mancanza della sopra citata documentazione costituisce motivo di esclusione della relativa spesa dal contributo.

## **9. PROCEDURE, MODALITÀ DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

9.1 L'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata sono svolte all'interno dell'Area di Coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo", quale articolazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, rispettando l'ordine di arrivo delle domande.

9.2 Per la valutazione delle caratteristiche tecnico e finanziarie, dei miglioramenti strutturali e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il Responsabile del procedimento si avvale del Nucleo di valutazione previsto dalla medesima Ordinanza 75/2012.

9.3 La valutazione dell'ammissibilità delle domande e delle caratteristiche tecniche finanziarie dell'intervento, verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di arrivo (validazione della domanda). Qualora la documentazione risultasse

parzialmente insufficiente o non chiara il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o di respingere la domanda.

9.4 A pena di decadenza della domanda, previa valutazione del S.I.I., le risposte delle imprese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono pervenire al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012), tramite l'applicativo web, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste da parte delle imprese.

9.5 Entro 60 giorni dalla data di validazione della domanda, con appositi atti, si provvederà, nei limiti delle risorse stanziare, alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti ammissibili. I termini s'intendono sospesi qualora il Responsabile del procedimento riscontri la necessità di acquisire documentazione integrativa.

9.6 Qualora l'ammontare delle risorse disponibili risulti insufficiente a soddisfare le domande di contributo, ai fini della concessione, fatta salva la succitata priorità, si terrà conto della data e ora di inoltro (validazione) della domanda.

9.7 Con appositi atti, si provvederà:

- all'approvazione dell'elenco degli eventuali interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di risorse;
- all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;
- agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

9.8 L'erogazione dei contributi avverrà, di norma, nel caso degli interventi già sostenuti al momento di presentazione della domanda, entro i 45 giorni successivi dalla data di adozione dell'atto di concessione.

9.9 In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e concedere i contributi



agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.

9.10 Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare gli esiti delle procedure tramite l'applicativo web.

## **10. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

### **CONTROLLI**

10.1 Il Commissario effettuerà controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi. Il Commissario si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dal bando.

10.2 Il Commissario potrà, inoltre, effettuare, sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'intervento agevolato (esempio: fatture e relative quietanze) o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per la concessione/erogazione del contributo.

10.3 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dei soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

### **REVOCHE**

10.4 Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
- qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;

- qualora i requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione della domande non vengano mantenuti nei 3 anni successivi dalla data di concessione del contributo; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell'immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l'utilizzo per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa ;

- qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;

- qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente bando;

- qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore all'importo di € 4.000,00;

- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;

- in caso di dichiarazioni mendaci.

#### **RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

10.5 I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla struttura del Commissario, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

10.6 Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario.

## **11. VARIANTI ALL'INTERVENTO FINANZIATO**

Non sono ammesse variazioni rilevanti e sostanziali all'intervento finanziato.

## **12. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO**

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, attraverso posta elettronica certificata, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

## **13. RINUNCE AL CONTRIBUTO**

13.1 Il beneficiario del contributo, nel caso si verificano fatti che siano contrari alle indicazioni contenute in codesto regolamento, intervenuti anche nei 3 anni successivi al contributo in oggetto, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

13.2 In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

## **14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

14.1 Il Commissario, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

14.2 A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti da questi prodotti.

14.3 I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del suddetto intervento.

### **15. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.L. N. 33/2013**

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

### **16. RICHIESTE DI INFORMAZIONI**

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>. È possibile inoltre contattare:

- **Sportello Imprese:**  
dal lunedì al venerdì 9.30 - 13.00  
tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)
- **Referenti:**  
Angelo Marchesini 051 527 6334  
Claudia Magri 051 527 6536  
Angelina Scala 051 527 6532
- [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it)
- **per l'utilizzo dell'applicativo web (Sfinge)**
- Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13  
Numero verde 800969817 – telefono 051 0701172

### **17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" è il dott. Roberto Ricci Mingani Presidente del Nucleo di valutazione per l'Area "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo" del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 44/2014.

## **APPENDICE 1**

### **Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul sito internet**

I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture) e allegati alla domanda in formato PDF:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 2) perizia giurata;
- 3) Copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante) della verifica di sicurezza e dei relativi depositi ai sensi del D.L. 74/2012 copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione - anche nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo - delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 5) Per gli interventi già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo, copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per un importo pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l'erogazione del contributo in un'unica soluzione; copia delle fatture di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture e delle relative quietanze per un importo non inferiore al 35% delle spese sostenute qualora, in presenza di

interventi d'importo superiore a Euro 50.000,00 si richieda l'erogazione del contributo in due soluzioni.

- 6) Nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture.

Sono inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti allegati.

Per gli interventi già effettuati, deve inoltre essere allegata alla domanda di contributo:

- 1) copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura);
- 2) copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento delle fatture;
- 3) in caso l'impresa detenga l'immobile in affitto, comodato gratuito o locazione finanziaria, copia del relativo contratto.

## **APPENDICE 2**

**SCHEMA DI PERIZIA GIURATA** (singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento)

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- 1) Ubicazione dettagliata dell'immobile o immobili oggetto dell'intervento;
- 2) Oggetto della Perizia Giurata;
- 3) Indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle carenze strutturali rilevate con riferimento al comma 8 dell'art. 3 del D.L.74/2012 convertito in Legge con modificazioni nella Legge 122/2012;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerenti gli interventi attuati per la eliminazione delle criticità strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi effettuati (Paragrafo 4.A) della presente Ordinanza) e al costo della mano d'opera impiegata nelle opere di rimozione delle carenze strutturali;
- 7) **A.** Interventi di miglioramento sismico già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:
  - a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;

- b) attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
  - c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
  - d) attestare il livello di sicurezza sismica - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.
- 7) **B.** Interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:
- a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal Paragrafo 4, punto 9;
  - b) attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
  - c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo.



- 8) Costo complessivo - al netto dell'IVA - degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e costo complessivo - al netto dell'IVA - degli interventi di miglioramento sismico, in coerenza con quanto esposto in domanda e attestazione della piena congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità del bando;
- 9) Conclusioni;
- 10) Formula di Giuramento;
- 11) Dati e firma del Tecnico.

### APPENDICE 3

#### **SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** (coerente con la perizia giurata del professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di finanziamento:

1. Elementi distintivi dell'impresa richiedente

Indicare l'attività dell'impresa richiedente e l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA).

Indicare altresì il numero dei dipendenti - così come risultante dal Libro Unico del Lavoro - e l'importo del fatturato, del totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Descrizione dell'iniziativa che sarà soggetta a pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

3. Descrivere gli interventi, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si sono conseguiti o che si intendono conseguire nel caso di interventi di miglioramento sismico non ancora effettuati alla data di presentazione della domanda, indicando la situazione aziendale anteriore agli stessi e descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che sono stati raggiunti, riportando l'importo complessivo degli interventi.

4. Descrizione analitica delle spese

Si chiede una breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (A-B-C-D) previste dal bando con importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati analiticamente (per singola fattura) nella domanda da compilare on line e per i diversi interventi finanziati.

5. Sintesi delle spese su cui l'impresa chiede il contributo con distinzione tra le spese effettuate e pagate integralmente o parzialmente alla data di presentazione della domanda e le spese ancora da effettuare.

**SINTESI DELLE SPESE SU CUI L'IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO**

Categoria di spesa	Voce di spesa	Totale costi già sostenuti su cui l'impresa chiede il contributo relativo alle tipologie di spesa di cui alle lettere A) B) C) D)  (i.v.a. esclusa)	Totale costi da sostenere su cui l'impresa chiede il contributo  (iva esclusa)  N.B solo per le domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione e degli interventi di miglioramento sismico - con riferimento alle sole spese di cui alle lettere C) e D)
A)	Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate: 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso; 4) eventuali carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti		
B)	Spese accessorie e strumentali funzionali all'eliminazione delle carenze richiamate nella categoria di spesa tipo A), ritenute indispensabili dal tecnico, per la completezza degli interventi comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco		

C)	Spese per il miglioramento sismico non ricomprese nella lettera A) e coerenti con i costi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i (65 euro al mq ogni 10 punti di miglioramento sismico, calcolato come differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismico raggiunto pari ad almeno il 60% di quello previsto per le nuove costruzioni)		
D)	Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifiche e collaudo (ove previsto), nonché la spesa relativa all'ottenimento del certificato di agibilità sismica, nel limite massimo del 10% del totale delle categorie di spesa A) + B+C)		
	<b>TOTALE</b>		

**Eventuali informazioni aggiuntive**

.....  
 .....

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 4 DICEMBRE 2015, N.54

**Proroga ed integrazione dell'accordo con la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative a "Mude Emergenza terremoto"**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6/8/2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; l'ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" e prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali).

**Richiamate** le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)" e successive modifiche ed integrazioni.

- n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.";

- n. 119 dell'11 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata";

**Richiamate** altresì le ordinanze commissariali n. 74 del 1 luglio 2013, n. 72 del 4 novembre 2014 e n. 3 del 13 gennaio 2015 con le quali è stato approvato e prorogato per gli anni 2014 e 2015 (data di scadenza allora dello stato di emergenza) l'accordo con la Regione Piemonte per la fruizione in modalità di riuso dell'applicativo MUDE e la realizzazione delle procedure informatiche della piattaforma "Mude Piemonte Emergenza terremoto".

**Ritenuto**, a seguito della proroga dello stato di emergenza, indispensabile usufruire anche per l'anno 2016 dei servizi informatici offerti dalla Regione Piemonte, al fine di assicurare il necessario supporto ai comuni del cratere nell'esercizio delle attività delegate ai sindaci nel processo di ricostruzione degli immobili prevalentemente ad uso residenziali ed, in particolare, la fruibilità e la continuità del servizio e delle infrastrutture utilizzate, nonché la manutenzione servizi e l'assistenza di II livello e la manutenzione applicativa.

**Considerato** inoltre che si rende doverosa un'integrazione delle attività previste nel citato accordo, in virtù della necessità di implementare i servizi Mude Emergenza Terremoto con ulteriori moduli gestionali che si sono resi necessari per garantire l'efficienza del funzionamento di specifiche istanze di ricostruzione ed in particolare:

- sviluppo del modello "Conferma dichiarazione impegno";

- aggiornamento modelli RCR Unico e SAL Unico con integrazione gestione delocalizzazione in ottemperanza della Ordinanza 33/2014 artt. 2 e 3 in attuazione di quanto disposto all'art. 5 della Ordinanza 15/2015, e sviluppo nuovi modelli RCR 33 acquisto e SAL 33 acquisto in ottemperanza della Ordinanza 33/2014 artt. 2 e 3 in attuazione di quanto disposto agli artt. 2 e 7 della Ordinanza 15/215;

- implementazione di una procedura in grado di acquisire autonomamente alcuni dati dal sistema MUDE: la procedura prevede in input un elenco di istanze RCR ed in output un tracciato XML relativo alla singola istanza completa degli allegati richiesti;

l'output risiede su un file system cui si accede con ftp server securizzato e credenziali di accesso; la procedura prevede la verifica del file di input, gestione degli errori, pulizia dei file di input e output ad ogni ciclo di esecuzione, notifica al fruitore; con le medesime caratteristiche viene gestita la procedura giornaliera di estrazione tracciati XML di tutte le istanze, attività attualmente svolta manualmente dal servizio;

**Preso atto** della proposta tecnico economica di servizio pervenuta dalla Regione Piemonte PG/2015/0842200 del 24/11/2015, contenente i dettagli del servizio di sviluppo dei nuovi moduli gestionali e delle nuove funzionalità ed i servizi di manutenzione applicativa e di assistenza di II livello offerti per l'anno 2016, per i quali il relativo corrispettivo è stato quantificato in € 171.256,50, di cui € 46.999,50 per i servizi di manutenzione applicativa e di assistenza di II livello ed € 124.257,00 per gli sviluppi di nuovi moduli e funzionalità;

**Considerato** che la spesa connessa all'effettuazione delle attività sopra menzionate quantificata per l'anno 2016 in totali € 171.256,50 (Euro 46.999,50 manutenzione applicativa e di assistenza di II livello ed euro € 124.257,00 per gli sviluppi di nuovi moduli e funzionalità) è ritenuta congrua e trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2 comma 6 dello stesso Decreto Legge 6/6/2012, n. 74, che presentano la necessaria disponibilità.

#### DISPONE

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate,

1. di prorogare per l'anno 2016 l'accordo in essere con la Regione Piemonte approvato con ordinanza n. 74 del 1 luglio 2013 e prorogato con ordinanza n. 72 del 4 novembre 2014 modificata con ordinanza n. 3 del 13 gennaio 2015, concernente la fruizione in modalità di riuso dell'applicativo MUDE Piemonte e la realizzazione delle procedure informatiche della piattaforma "MUDE Emergenza Terremoto", con particolare riferimento alla manutenzione servizi e l'assistenza di II livello

e alla manutenzione applicativa.;

2. di integrare per l'anno 2016 le attività previste dal suindicato accordo con le seguenti nuove funzionalità:

- sviluppo del modello "Conferma dichiarazione impegno";
- aggiornamento modelli RCR Unico e SAL Unico con integrazione gestione delocalizzazione in ottemperanza della Ordinanza 33/2014 artt. 2 e 3 in attuazione di quanto disposto all'art. 5 della Ordinanza 15/2015, e sviluppo nuovi modelli RCR 33 acquisto e SAL 33 acquisto in ottemperanza della Ordinanza 33/2014 artt. 2 e 3 in attuazione di quanto disposto agli artt. 2 e 7 della Ordinanza 15/215;
- implementazione di una procedura in grado di acquisire autonomamente alcuni dati dal sistema MUDE: la procedura prevede in input un elenco di istanze RCR ed in output un tracciato XML relativo alla singola istanza completa degli allegati richiesti; l'output risiede su un file system cui si accede con ftp server securizzato e credenziali di accesso; la procedura prevede la verifica del file di input, gestione degli errori, pulizia dei file di input e output ad ogni ciclo di esecuzione, notifica al fruitore; con le medesime caratteristiche viene gestita la procedura giornaliera di estrazione tracciati XML di tutte le istanze, attività attualmente svolta manualmente dal servizio;

3. di finanziare i conseguenti oneri complessivi di € 171.256,50 a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012 n. 122, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2 comma 6 dello stesso Decreto Legge 6/6/2012, n. 74, che presentano la necessaria disponibilità.

4. di corrispondere il corrispettivo di cui sopra alla Regione Piemonte, in due soluzioni, previa accertamento delle attività svolte, da eseguire entro 30 giorni dalla presentazione da parte della Regione Piemonte del relativo rendiconto, di cui l'ultimo da presentare entro il 31/1/2017.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 4 dicembre 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 4 DICEMBRE 2015, N.55

**Approvazione dell'Accordo per il riparto delle risorse per la gestione del personale assunto ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 74

del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

#### Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22

e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visti in particolare:

- l'articolo 1 comma 5, che prevede, per l'attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;

- l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" - articolo 3 bis:

- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione;

- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

- Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che "Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis".

#### **Richiamate:**

- l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012";

- l'ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012, "Riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, che ha provveduto al riparto e all'impegno delle risorse assegnate per le annualità 2012 e 2013;

- l'ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013 "Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro" che ha provveduto al riparto e all'impegno delle risorse assegnate per le annualità 2013 e 2014;

- l'ordinanza n. 40 del 16 maggio 2014, "Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse residue sui budget 2012 e 2013 relative alle assunzioni di personale e autorizzazione all'utilizzo delle risorse", che ha autorizzato e reso effettiva e la possibilità di utilizzare le somme residue del budget 2012-2013 nelle annualità successive;

- l'ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 "Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2015, 2016 e 2017".

- il decreto n. 666 del 14 aprile 2015 relativo all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per il Commissario alla Società Manpower srl;

- il decreto n. 877 del 19 maggio 2015 con il quale è stata disposta l'"Esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio di affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo 3";

- il Verbale di presa in consegna provvisoria dei servizi in attuazione del dispositivo del decreto commissariale n. 877 del 19 maggio 2015 sottoscritto in data 21 maggio 2015 prot. CR/2015/23615;

- la convenzione quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna sottoscritta tra Manpower srl e il Commissario delegato in data 2 ottobre 2015 e registrata al repertorio con n. RPI/2015/416;

#### **Tenuto conto che:**

- ai sensi del sopra citato comma 9, dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per l'assunzione del personale straordinario con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma, dalla struttura del Commissario delegato della regione Emilia-Romagna e delle Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono state autorizzate risorse pari a euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016;

- le risorse finanziarie per la struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, che il sopra citato comma 8 dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, quantifica nel 16% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 4.000.000,00 per il 2015 ed euro 4.000.000,00 per il 2016;

- le risorse per le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che il sopra citato comma 8 dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, quantifica nel 4% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 1.000.000,00 per il 2015 ed euro 1.000.000,00 per il 2016;

- le risorse per i Comuni, ai sensi del sopra citato comma 8 dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ammontano ad euro 20.000.000,00 per il 2015 ed euro 20.000.000,00 per il 2016;

- l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra i comuni delle diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, con il quale è stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota del 92,3% e pertanto le risorse per i comuni della regione Emilia-Romagna sono quantificate in euro 18.460.000,00 per il 2015 ed euro 18.460.000,00 per il 2016;

- in totale, le risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 23.460.000,00 per il 2015 ed euro 23.460.000,00 per il 2016;

**Dato atto che:**

- per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie;

- per il riparto delle suindicate risorse fra i comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le Unioni ed il Commissario delegato e che i Comuni non compresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni;

- al 31 dicembre 2014 risultavano residue risorse totali pari a euro 5.951.872,86.

- i residui 2014 delle singole Unioni di Comuni e del Comune di Ferrara sono stati utilizzati per coprire i costi sostenuti nei primi mesi del 2015 come autorizzato con lettera del Commissario delegato del 22 dicembre 2014 prot. CR.2015.45645;

- in base a quanto sopra riportato le risorse assegnabili alle Unioni e al Comune di Ferrara nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016 sono complessivamente 36.920.000,00 €;

- di queste risorse, € 3.431.582,93 fanno riferimento alla quota assegnata per il periodo gennaio-maggio 2015 a garanzia della continuità dell'azione di ricostruzione. L'ammontare esatto delle risorse di questo periodo sarà oggetto di una verifica puntuale al momento del completamento della liquidazione delle fatture e dei rimborsi riferiti al periodo in oggetto;

- euro 7.863.000,00 sono state assegnate ai Comuni e alle Unioni con Lettera del Commissario delegato del 16/06/2015 C.R. 2015 Prot. 0028238 per garantire il proseguimento delle attività di ricostruzione durante il periodo 1 giugno 2015 -30 settembre

2015, periodo nel quale sono state completate le procedure di assegnazione definitiva dell'incarico di fornitura di lavoro somministrato alla Società MANPOWER Srl. L'ammontare esatto delle risorse effettivamente spese in questo periodo sarà oggetto di una verifica puntuale al momento del completamento della liquidazione delle fatture e dei rimborsi riferiti al periodo in oggetto.

- Gli eventuali avanzi/disavanzi dei periodi precedenti (1 gennaio 2015 - 30 settembre 2016) saranno sommati o decurtati dal budget del periodo successivo (1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016);

- con riferimento alle "premierità" eventualmente concesse nei periodi precedenti e riferite alla reale e operativa attivazione di Uffici unificati presso le Unioni (Uffici ricostruzione, Centrali uniche di committenza, uffici sismica associata), risultano non assegnabili risorse per 1.100.000,00 €;

- risultano pertanto disponibili per il riparto delle risorse dedicate nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, per le Unioni di Comuni e il Comune di Ferrara, risorse pari a € 24.525.417,07 delle quali € 1.800.000,00 destinati da parte del Comitato Ristretto del 25 settembre 2015 come accantonamento da assegnare a compensazione di eventuali ulteriori necessità dei Comuni e Unioni maggiormente colpite dal sisma del 2012.

- i Comuni per il tramite di ANCI hanno trasmesso tramite posta certificata, registrato con prot. CR/2015/52705 del 4 novembre 2015, l'accordo tra i Presidenti delle Unioni interessate e la Città di Ferrara per il riparto delle risorse dedicate nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

**Rilevato che:**

- per una più corretta gestione del rapporto contrattuale con l'Agenzia di lavoro interinale, è stato convenuto con le Unioni dei comuni e il Comune di Ferrara che dal 1° 1° Giugno 2015 tutte le assunzioni del personale in somministrazione saranno effettuate dal Commissario Delegato alla ricostruzione;

- entro il 31 marzo di ogni anno le Unioni e il Comune di Ferrara, per il tramite ANCI, dovranno trasmettere al Commissario il riepilogo delle spese sostenute nell'anno precedente a valere sul budget assegnato;

- entro il 30 novembre 2016 le Unioni dovranno inoltrare un primo riepilogo delle spese sostenute ed una previsione al 31 dicembre 2016;

- alla fine di ogni anno, a seguito delle opportune verifiche e rendicontazioni, qualora risultasse un budget residuo lo stesso potrà essere destinato per far fronte a necessità degli anni successivi;

**Ritenuto** di assumere a carico delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna la copertura delle spese per le visite mediche obbligatorie.

**Ritenuto** inoltre di dover recepire e approvare l'accordo tra le Unioni dei Comuni e il Comune di Ferrara per il riparto delle risorse da destinare al finanziamento della spesa per le assunzioni di personale nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;



**DISPONE**

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

**1)** di recepire e approvare l'accordo tra i Presidenti delle Unioni interessate e la Città di Ferrara per il riparto delle risorse di euro € 24.525.417,07 destinate all'assunzione di personale straordinario nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

**2)** di assumere a carico delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna la copertura delle spese per le visite mediche obbligatorie.

**3)** che entro il 31 marzo di ogni anno le Unioni e il Comune di Ferrara, per il tramite ANCI, dovranno trasmettere al Commissario il riepilogo delle spese sostenute nell'anno precedente a valere sul budget assegnato e che entro il 30 novembre 2016

le Unioni dovranno inoltrare un primo riepilogo delle spese sostenute ed una previsione al 31 dicembre 2016;

**4)** di dare atto che alla fine di ogni anno, a seguito delle verifiche e rendicontazioni di cui al punto 3) che precede, qualora risultasse un budget residuo lo stesso potrà essere destinato per far fronte a necessità degli anni successivi;

**5)** di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono finanziati con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato decreto legge n. 74/2012, nell'ambito dello stanziamento autorizzato dai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 4 dicembre 2015

Il Commissario Delegato  
Stefano Bonaccini



## **VERBALE DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL COMITATO RISTRETTO “SISMA 2012” IN MERITO ALL’INTESA SUI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL PERSONALE INTEGRATIVO NEL PERIODO NOVEMBRE 2015 – DICEMBRE 2016.**

Negli incontri del Comitato Ristretto SISMA 2012, composto dai Presidenti delle Unioni colpite dal Sisma del maggio 2012 e dalla Città di Ferrara, sono stati condivisi, alla presenza dei rappresentanti della Struttura Tecnica del Commissario delegato alla ricostruzione, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse integrative per il periodo Novembre 2015 – Dicembre 2016.

Di seguito si riportano le considerazioni, gli indicatori, i criteri e le modalità condivise che hanno permesso di giungere alla suddivisione del budget riportata nella tabella 3 e che vengono trasmesse al Commissario Delegato per quanto di competenza.

### **PREMESSA:**

- gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio emiliano e l’attività di gestione dell’emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai Comuni e alle Unioni dei Comuni del cratere l’insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nel progredire dell’attività di ricostruzione sono aumentati in numero, complessità e settore di intervento;
- nel periodo 2012 - 2014 le risorse di personale integrativo per i Comuni e le Unioni colpite sono state attinte o da graduatorie locali o da Agenzia di lavoro interinale con modalità di lavoro temporaneo;
- tali attività sono state gestite sulla base delle indicazioni e degli accordi contenuti nelle ordinanze Commissariali n. 33 del 31 agosto 2012 e n. 95 del 1 Agosto 2013, e nelle Intese Istituzionali tra Unioni e Commissario delegato 27 Agosto 2012 e del 29 Luglio 2013;
- fino a Dicembre 2015 è attiva la Convenzione tra Commissario Delegato alla ricostruzione e ANCI Emilia Romagna di cui all’Ordinanza n. 17 dell’8 Maggio 2015 la quale assegna in capo all’ANCI Emilia Romagna l’attività di supporto e coordinamento in merito al personale integrativo per Comuni e Unioni da impiegare nelle attività di ricostruzione post sisma;
- nel contesto delle attività di coordinamento e supporto di cui al punto precedente è stato confermato il Gruppo di Lavoro Tecnico con Unioni e Struttura Tecnica Commissariale per la gestione del personale integrativo già attivo nel periodo Giugno 2012 - Dicembre 2014;

### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;



- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visti in particolare:
  - Articolo 1 comma 5 del medesimo Decreto 74, che prevede, per l'attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
  - Articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" - articolo 3 bis:
- Comma 8 del medesimo Decreto Legge n. 95/2012, che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato;
- decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; le assunzioni sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime; il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati,
- Comma 9 del medesimo Decreto Legge n. 95/2012, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato D.L. n.



74/20112, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

- D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"* art. 7 che:
  - al comma 9-quater stabilisce che il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: *«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».*
  - al comma 9-quinquies. il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: *«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».*

Avendo rilevato che per le annualità 2013 e 2014 l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra le diverse regioni è stato effettuato ai sensi del decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, in base al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, con il quale è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la quota del 95%;

avendo rilevato altresì che le risorse finanziarie integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l'ordinanza 33/2012 e smi, assegnate alla regione Emilia-Romagna, erano pari ad euro 10.560.000 per il 2013 ed euro 19.200.000 per il 2014, così ripartite:

- per l'assunzione delle unità di personale per i Comuni della regione Emilia-Romagna euro 8.140.000 per il 2013 ed euro 14.800.000 per il 2014,
- per l'assunzione delle unità per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna euro 1.980.000 per l'anno 2013 ed euro 3.600.000 per l'anno 2014,
- per l'assunzione delle unità per le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia euro 440.000 per il 2013 ed euro 800.000 per il 2014;

Considerato che le unioni di comuni in data 29 luglio 2013 hanno sottoscritto con il Commissario delegato l'Intesa per il riparto fra i comuni interessati delle risorse assegnate per le assunzioni di personale per gli anni 2013 e 2014 e che con la stessa intesa per l'individuazione delle persone da assumere, in alternativa alla possibilità di attingere dalle graduatorie come disposto dalla suindicata normativa, è stata prevista, tra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previsto dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, la possibilità di attivare contratti di



somministrazione di lavoro (c.d. interinale); per l'individuazione del soggetto aggiudicatario per la somministrazione di lavoro temporaneo, nelle Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore, è stato stabilito procedere con una gara da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi;

Ricordando che, in attuazione di quanto previsto dall'Intesa di cui sopra, per le esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, delle Unioni di comuni e delle prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER. Vista l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012";

Visto il Comma 1 Art. 13 della Legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.*» che dispone la proroga dell' Stato di Emergenza per le aree colpite dal sisma dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto al 31 Dicembre 2016.

Avendo condiviso che per il periodo Giugno 2015 - Dicembre 2016 le assunzioni del personale somministrato saranno effettuate dal Commissario Delegato alla ricostruzione e dislocate presso le unioni e i Comuni colpiti dal sisma.

Preso atto che l'Agenzia di lavoro temporaneo risultata aggiudicataria della procedura di gara per l'affidamento del servizio nel periodo 2015 - 2016 risulta essere MANPOWER Srl, come specificato dal Decreto n. 666 del 14 Aprile 2015.

ricordato che il riparto delle risorse umane fra le Unioni/Comuni e il Commissario è stabilito in:

- 80 % alle Unioni e ai Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto,
- 16% alla Struttura Commissariale,
- 4% alle Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

Concordando che il riparto tra le Unioni dei Comuni della quota di risorse loro destinata avvenga sulla base di un accordo tra le Unioni stesse e recepito dal Commissario;

Dato atto dell'esito positivo del confronto tecnico istituzionale iniziato nel maggio 2015 e conclusosi con gli incontri del Comitato Istituzionale Ristretto e del Gruppo di Lavoro Tecnico con Unioni e Struttura Tecnica Commissariale per la gestione del personale integrativo negli incontri del 15, 17, 22 e 25 Settembre 2015 sui criteri di riparto delle risorse sul personale di cui alla presente intesa come di seguito riportato; i Presidenti dell'Unione di Comuni Reno Galliera, Unione Alto Ferrarese, Unione Terre d'Acqua, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Unione del Sorbara, Unione Terre d'Argine, Unione Bassa Reggiana, Unione Pianura Reggiana e il Sindaco della Città di Ferrara concordano sui seguenti punti dell'accordo:



### 1: Risorse assegnabili

Le risorse assegnabili ai Comuni e alle Unioni nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2016 sono complessivamente 36.920.000,00 € (trentaseimilioni novecentoventimila/00).

Di queste, € 3.431.582,93 fanno riferimento alla quota assegnata per il periodo gennaio-maggio 2015 a garanzia della continuità dell'azione di ricostruzione. L'ammontare esatto delle risorse di questo periodo sarà oggetto di una verifica puntuale al momento del completamento della liquidazione delle fatture riferite al periodo in oggetto.

Delle risorse complessive, € 7.863.000,00 sono state assegnate ai Comuni e alle Unioni con Lettera del Commissario delegato del 16/06/2015 C.R. 2015 Prot. 0028238 per garantire il proseguimento delle attività di ricostruzione durante il periodo Giugno -Settembre 2015 nel quale sono state completate le procedure di assegnazione definitiva dell'incarico di fornitura di lavoro somministrato alla Ditta MANPOWER Srl.

Con riferimento alle "premierità" eventualmente concesse nei periodi precedenti e riferite alla reale e operativa attivazione di Uffici unificati presso le Unioni (Uffici ricostruzione, Centrali uniche di committenza, uffici sismica associata), risultano non assegnabili risorse per 1.100.000,00 €.

Risultano perciò disponibili per il riparto ottobre 2015 - dicembre 2016 risorse pari a € 24.525.417,07 delle quali, nel Comitato Ristretto del 25 settembre 2015, viene deciso di accantonare risorse paria a € 1.800.000,00 quale residuo da assegnare a compensazione di eventuali ulteriori necessità dei Comuni e Unioni maggiormente colpite dal sisma del 2012.

Con la presente Intesa vengono perciò ripartite risorse pari a € 21.025.417,07 e accantonate risorse pari a € 1.800.000,00.

Tali risorse sono da intendersi come impiegabili sia per assunzioni di lavoratori a Tempo determinato direttamente da graduatorie esistenti degli Enti Locali, sia per l'attivazione di missioni di risorse umane somministrate.

Nella Tabella 1 sono riepilogate le risorse assegnabili nel periodo Ottobre 2015 - Dicembre 2016.

**Tabella 1: Risorse assegnabili:**

Risorse totali	Risorse ripartite	Fondo di accantonamento
24.525.417,07	21.025.417,07	€ 1.800.000,00

### 2: Criteri di ripartizione

I criteri di ripartizione concordati in seno al Comitato Istituzionale Ristretto del 17 e 25 Settembre 2015 afferiscono ai seguenti indicatori:

Pratiche MUDE (in lavorazione, prenotate confermate e ricavabili dalle UMI)

Pratiche SFINGE (in lavorazione e prenotate confermate)

Opere Pubbliche (in numero di progetti e importi complessivi)

Assistenza alla Popolazione (nella nuova articolazione stabilita dalle Ordinanze 20 e 39 2015 alle quali sono stati aggiunti il numero dei MAP ancora occupati ad agosto 2015)



I "pesi" assegnati agli indicatori sono i seguenti:

MUDE:	35%
Opere Pubbliche:	30%
Pratiche SFINGE:	15%
Assistenza alla Popolazione:	20%

Sono state altresì assegnate risorse pari a € 100.000,00 (centomila), come "una tantum" per il proseguimento degli uffici dedicati alla ricostruzione come evidenziato nella seguente Tabella 2:

**Tabella 2: risorse una tantum per uffici ricostruzione**

UNIONE DI COMUNI	UFFICIO RICOSTRUZIONE	SISMICA	Centrale Unica Appalti
Unione Reno Galliera	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Unione Terre di Pianura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Unione Terre d'Acqua	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Malalbergo + Molinella - non in Unione BO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Associazione Intercom. Alto Ferrarese	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Ferrara + Argenta - non in ass. intercom. FE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Unione Comuni Modenesi Area Nord	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Unione del Sorbara + Castelfranco E.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Unione Terre d'Argine	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Unione Bassa Reggiana	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Unione Pianura Reggiana	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00

I Comuni che non rientrano tra le Parti firmatarie della presente Intesa ma tutt'ora inseriti nel Cratere Sisma Emilia 2012, possono, ai sensi della Legge di conversione n. 71/2013 art. 6-sexies comma 1, stipulare o proseguire l'azione di appositi accordi con le Unioni parti dell'intesa, ai fini dell'attivazione dei budget per le unità di personale assegnabili derivanti sia da lavoro flessibile che da utilizzo delle graduatorie dei Comuni.

### **3: Procedure per l'individuazione del personale e l'attivazione dei contratti di Missione**

#### *Lavoro somministrato:*

Il titolare del rapporto di lavoro con ciascuna risorsa umana attivata con contratto di somministrazione di lavoro è il Commissario Delegato che opererà con gli Uffici della Struttura Commissariale, con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dell'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo a MANPOWER Srl e di concerto con i Direttori del Personale delle Unioni e della Città di Ferrara unitamente agli Assistenti al DEC nominati con decreto commissariale n. 1940 del 9/10/2015 e successive modifiche ed integrazioni dalle medesime Amministrazioni.



Le Unioni provvederanno ad identificare il fabbisogno di personale somministrato trasmettendolo al Commissario Delegato che attiverà MANPOWER Srl per le procedure di selezione (nel caso di sostituzione o nuova professionalità richiesta) o di ri-contrattualizzazione delle risorse confermate.

Come anticipato sopra, i contratti - missioni per le risorse umane somministrate sono stipulati dal Commissario Delegato alla Ricostruzione.

Ogni richiesta di assunzione, sostituzione o nuova assunzione dovrà essere adeguatamente motivata dalle Unioni richiedenti.

Con successiva e separata procedura tecnico-amministrativa, verranno specificate le modalità e i tempi della gestione del rapporto con MANPOWER Srl in tutte le fasi previste: selezione, incarico, gestione, monitoraggio, fatturazione, liquidazione.

*Lavoro a Tempo determinato:*

Le risorse ripartibili di cui all'Art. 3 comprendono anche personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso gli Enti Locali.

Per la gestione del rapporto con il Commissario Delegato in merito al rimborso delle spese sostenute, rimane in vigore la procedura attualmente in essere.

**4: Monitoraggio della spesa, riassegnazione di budget e monitoraggio dinamico**

Come concordato in seno al Comitato Ristretto del 25 Settembre 2015, nel mese di ottobre la Struttura Commissariale, l'ANCI Emilia Romagna e le Parti procederanno ad una verifica delle risorse effettivamente impegnate, spese e quietanzate per il periodo 2012-2014 nonché per il periodo Gennaio - Maggio 2015 (Fornitore di lavoro Interinale: Obiettivo Lavoro Spa) e per il periodo Giugno - Settembre 2015 (Fornitore di lavoro Interinale: MANPOWER Srl).

La verifica sarà effettuata sulle fatture quietanzate, sugli ordinativi di spesa, sul budget impegnato, sulle eventuali necessità integrative ed eccedenti le risorse assegnate.

La finalità di tale monitoraggio risiede nella necessità di ottimizzare le risorse allocate in relazione all'effettivo fabbisogno per rispondere ai carichi di lavoro gravanti su ciascuna Amministrazione locale.

Il previsto monitoraggio puntuale sarà utile, nonché necessario, anche per quantificare e motivare le probabili richieste di integrazione delle risorse per il personale integrativo oltre la scadenza dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda gli "Uffici per la ricostruzione" diversamente articolati in: "Uffici per la ricostruzione, "Uffici sismica" e "Centrali uniche di Appalto", al fine dell'assegnazione delle risorse "una tantum" di cui alla Tabella 2, sarà necessario che l'Ente assegnatario dimostri la reale attivazione di tali uffici tramite deliberazione di costituzione e documentazione rilasciata che ne attesti la reale operatività per le attività di ricostruzione post-sisma.

Qualora le Unioni che non hanno attivato tali uffici e che non sono assegnatarie di risorse "una tantum" come riportato in Tabella 2, ne decidessero la costituzione e li attivassero operativamente (con le modalità di verifica di cui al paragrafo precedente), tali risorse potranno essere assegnate attingendo al fondo di accantonamento riportato in Tabella 1 oppure, all'esito del monitoraggio della spesa che rilevasse risorse da redistribuire, dall'ammontare di tali risorse individuate.





Il monitoraggio delle spesa verrà eseguito nel mese di Ottobre 2015 (con riferimento all'intero periodo gennaio - settembre 2015) e potrà essere ripetuto nel mese di Marzo 2016.

Le Unioni e la Città di Ferrara concordano sulla necessità di sviluppare strumenti di monitoraggio dinamico dell'andamento delle attività di ricostruzione al fine di allocare nella maniera più opportuna le risorse di personale integrativo per il periodo ottobre 2015 dicembre 2016 e successivo.

Tale monitoraggio dinamico comprenderà anche il monitoraggio della produzione (pratiche MUDE evase, stati di avanzamento Opere Pubbliche finanziate, CAS riassorbiti ecc. ....) nonché l'organizzazione che le Amministrazioni si saranno date per meglio affrontare le attività di ricostruzione residue.

#### **5: Risorse esuberanti le necessità di una singola Amministrazione**

Qualora una Amministrazione, in virtù della propria programmazione o all'esito della verifica di cui all'Art. 6, rilevi di avere una eccedenza di risorse rispetto a quanto risulta necessario per condurre le attività di ricostruzione post sisma, potrà, con comunicazione ufficiale da inviare al Commissario delegato, e per conoscenza all'ANCI Emilia Romagna, rinunciare volontariamente a tale quota che andrà ad integrare il fondo di accantonamento riportato in Tabella 1.

#### **6: Allocazione delle risorse accantonate**

Con riferimento al fondo di accantonamento riportato in Tabella 1 eventualmente integrato da risorse volontariamente riconsegnate secondo le modalità dell'Art. 7, la ripartizione e l'assegnazione alle Parti di tale fondo sarà effettuata in seno al Comitato Istituzionale Ristretto.

#### **7: Mobilità delle risorse somministrate**

Qualora, all'esito della verifica di cui all'Art. 6 oppure per cessate esigenze relative alle attività residue di ricostruzione post sisma, un'Amministrazione rilevasse di non avere più la necessità di personale integrativo, potrà optare per due soluzioni:

1) qualora non avesse impegnato tutto il budget a sua disposizione, la quota residua potrà essere prioritariamente ri-suddivisa nell'Unione di appartenenza oppure integrare il fondo di accantonamento riportato in Tabella 1.

2) qualora avesse già impegnato in budget a disposizione con ordinativi di spesa e missioni attive per lavoratori somministrati, le Risorse Umane così contrattualizzate potranno prestare la propria attività presso altro Comune della medesima Unione, oppure nell'Unione stessa, oppure in una Unione / Comune con residue esigenze di personale integrativo.

### 8: Ripartizione delle risorse assegnabili

Con riferimento a quanto precedentemente riportato e specificatamente in relazione a quanto previsto negli Artt. 3 e 4, le risorse assegnate nel periodo 1 Ottobre 2015 – 31 Dicembre 2016, per ciascuna Amministrazione sono riportate nella seguente Tabella 3.

**Tabella 3: ripartizione delle risorse allocabili**

UNIONE DI COMUNI	MUDE	L.L.PP. Indicatore ponderato	SFINGE	Assistenza alla Popolazione	TOTALE INDICATORI PESATI	RISORSE RIPARTITE SECONDO INDICATORI PONDERATI	UFFICIO RICOSTRUZIONE	SISMICA	Centrale Unica Appalti	TOTALE ripartizione con residuo
<b>PESI</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>					
Unione Reno Galliera	0,39%	2,88%	0,28%	0,23%	3,78%	€ 795.655,70	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.095.655,70
Unione Terre di Pianura	0,07%	0,29%	0,03%	0,00%	0,38%	€ 80.780,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.780,18
Unione Terre d'Acqua	2,12%	2,21%	0,59%	0,68%	5,61%	€ 1.179.483,50	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.279.483,50
Malalbergo + Molinella - non in Unione BO	0,05%	0,27%	0,02%	0,06%	0,39%	€ 82.586,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.586,86
Associazione Intercom. Alto Ferrarese	4,77%	4,94%	2,06%	1,86%	13,63%	€ 2.865.612,30	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 3.065.612,30
Ferrara + Argenta - non in ass. Intercom. FE	0,61%	3,09%	0,59%	0,25%	4,54%	€ 955.574,98	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.255.574,98
Unione Comuni Modenesi Area Nord	17,53%	7,32%	7,70%	11,12%	43,66%	€ 9.180.243,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.180.243,62
Unione del Sorbara + Castelfranco E.	1,25%	1,84%	0,76%	0,40%	4,25%	€ 894.287,72	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.194.287,72
Unione Terre d'Argine	6,84%	3,49%	2,01%	4,80%	17,14%	€ 3.603.726,44	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 3.803.726,44
Unione Bassa Reggiana	1,02%	2,44%	0,47%	0,52%	4,44%	€ 933.882,75	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 1.133.882,75
Unione Pianura Reggiana	0,35%	1,23%	0,49%	0,08%	2,16%	€ 453.583,01	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 553.583,01

Bologna, 29 Settembre 2015

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.